



**A.Am.P.S. S.p.A.
Via dell'Artigianato 39b
57121, Livorno**

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
PER LA FORNITURA DI SACCHI IN MATERIALE PLASTICO**

Novembre 2018

IL RUP

Fabio CECCHI

INDICE

TITOLO 1 - PARTE DESCRITTIVA.....	2
ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE.....	3
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO	3
ART. 3 - REVISIONE PREZZI.....	3
ART. 4 - MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA	3
ART. 5 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	4
ART. 6 - ANTICIPAZIONI	5
ART. 7 - PAGAMENTI - TEMPI DI PAGAMENTO.....	5
ART. 8 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO.....	6
ART. 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	6
ART. 10 - CESSIONE DEL CREDITO.....	6
ART. 11 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	6
ART. 12 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	6
ART. 13 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	8
ART. 14 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE	8
ART. 15 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE	8
ART. 16 - SUBAPPALTO	8
ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DELL'AZIENDA	9
ART. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA.....	9
ART. 19 - COPERTURE ASSICURATIVE	10
ART. 20 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	11
ART. 21 - VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	11
ART. 22 - RISERVATEZZA.....	11
ART. 23 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI	12
ART. 24 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE	13
ART. 25 - RISERVE E RECLAMI.....	13
ART. 26 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI.....	13
ART. 27 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI/TUTELA DELLA PRIVACY.....	14
ART. 28 - FORMA E SPESE CONTRATTUALI	14
ART. 29 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA.....	15
ART. 30 - FORO COMPETENTE	15
ART. 31 - MODALITÀ DI APPALTO	15
ART. 32 - FORMULAZIONE OFFERTA - AGGIUDICAZIONE	15
ART. 33 - AMMONTARE DELL'APPALTO	16
TITOLO 2 - PARTE PRESTAZIONALE	17
ART. 34 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	17
ART. 35 - DOCUMENTAZIONE TECNICA DI GARA.....	17
ART. 36 - PREFORNITURA.....	17
ART. 37 - MODALITÀ DI FORNITURA.....	18
ART. 38 - ELENCO ALLEGATI.....	18

TITOLO 1 - PARTE DESCRITTIVA

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'appalto ha per oggetto la fornitura di sacchi in materiali plastico da impiegare per la raccolta differenziata dei rifiuti costituiti da imballaggi misti.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificatamente previsto nel presente Capitolato.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata pari ad **1 anno** decorrente dalla data del verbale di avvio delle prestazioni.

2.1 - OPZIONI PER LA PROROGA DEL CONTRATTO

La ditta appaltatrice si obbliga a rinnovare, a richiesta della stazione appaltante, il contratto per un ulteriore anno, per un massimo di due volte, successive.

Il diritto di opzione al rinnovo è esercitabile dall'Aamps Spa, disgiuntamente per il secondo e per il terzo anno successivo a quello iniziale.

L'opzione sarà esercitata dalla stazione appaltante indicativamente entro un mese dalla scadenza del contratto.

Nel caso in cui l'Aamps Spa decida di non esercitare il diritto di rinnovo, alla società appaltatrice nulla sarà riconosciuto a qualsiasi titolo e nulla potrà pretendere. Infatti il contratto alla scadenza del primo anno, salvo quanto sopra descritto, cesserà i suoi effetti.

La società appaltatrice si impegna comunque a mantenere le stesse condizioni contrattuali anche oltre il termine di scadenza e comunque fino all'inizio delle prestazioni da parte della società aggiudicataria della nuova gara di appalto.

Durante il periodo di validità del contratto l'aggiudicatario provvederà ad effettuare forniture di materiale nelle modalità e tempi di cui ai successivi artt. 4 e 37.

ART. 3 - REVISIONE PREZZI

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto i prezzi netti resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

ART. 4 - MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA

La consegna dei sacchi dovrà avvenire a cura e spese dell'Impresa aggiudicataria presso la sede aziendale, ubicata nel Comune di Livorno, che sarà comunicata dalla stazione appaltante in fase di ordine.

La consegna delle forniture dovrà essere eseguita entro il termine massimo di **30 (trenta) giorni naturali e consecutivi** dalla data di ciascun ordine.

La consegna del materiale dovrà essere concordata con il Referente della stazione appaltante con almeno 3 (tre) giorni di preavviso.

I mezzi di trasporto impiegati dall'impresa appaltatrice per la consegna del materiale, dovranno essere corredati delle attrezzature necessarie per lo scarico a terra dei colli di prodotti forniti, presso il luogo di consegna indicato dalla stazione appaltante.

Ogni consegna dovrà essere accompagnata dai documenti previsti dalla normativa vigente, che dovranno essere consegnati all'incaricato della stazione appaltante prima dell'inizio delle operazioni di scarico.

Ogni responsabilità connessa ai mezzi, alle persone, nonché alle operazioni di trasporto e scarico è esclusivamente a carico dell'impresa aggiudicataria.

In caso di consegne eseguite in ritardo, salvo cause di forza maggiore o imputabili alla Committente, rispetto alla data di consegna del prodotto e/o al termine per la sostituzione di una fornitura non conforme ai requisiti tecnici, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere le penali di cui all'articolo 23 del presente Capitolato.

Forniture effettuate oltre il termine massimo di ritardo di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna, daranno la facoltà alla stazione appaltante di poter risolvere unilateralmente il contratto.

ART. 5 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a) Eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato, nel rispetto delle norme vigenti in materia e di tutti i principi della "buona tecnica";
- b) Il rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle procedure aziendali, eventualmente indicate e fornite dalla committente, delle quali con la stipula del contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresì, a darne conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari;
- c) Eseguire le consegne di materiale senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell'attività lavorativa della committente e/o di terzi in atto nei locali della stessa;
- d) L'Impresa appaltatrice non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- e) L'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- f) Su richiesta della Committente, ritirare a proprie spese, eventuali forniture riscontrate come non conformi all'ordine;
- g) L'osservanza della vigente normativa in materia di trasporto delle merci e della documentazione correlata (Documenti di Trasporto etc.);
- h) Nominare e comunicare al committente un referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo;

- i) Adottare nell'esecuzione del contratto ogni precauzione e ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla committente e/o terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell'esecuzione del contratto, nonché da eventuali ausiliari e subfornitori;
- j) Comunicare tempestivamente alla committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in sede di gara;
- k) Manlevare e comunque tenere indenne la committente da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in qualunque modo connesse con l'esecuzione del contratto o derivanti dallo svolgimento dello stesso;
- l) Assolvere ogni altro obbligo di legge vigente per l'affidamento di cui trattasi ancorché non espressamente richiamato.

Fermo restando quanto sopra, in caso di grave errore contrattuale, l'impresa appaltante ha facoltà altresì di dichiarare risolto di diritto il contratto a seguito dell'applicazione dei casi di cui all'art. 24 del presente capitolato speciale di appalto.

ART. 6 - ANTICIPAZIONI

All'Impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione.

ART. 7 - PAGAMENTI – TEMPI DI PAGAMENTO

I pagamenti verranno effettuati mediante emissione di apposito ordine di acquisto, previa verifica della contabilità da effettuarsi congiuntamente con il Referente dell'Impresa o suo delegato.

I corrispettivi saranno pagati dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Impresa; il Direttore dell'esecuzione provvederà alla liquidazione della stessa previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento delle prestazioni indicate nella fattura e, se presenti, relativi allegati.

La fatturazione relativa ai sacchi consegnati dovrà avvenire con riferimento ad ogni singola bolla di consegna e dovrà riportare gli estremi dell'ordine.

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, co. 5 del D.lgs. n. 50/2016, nonché le disposizioni di cui all'art. 31 del DL 69/13 convertito nella L. 98/2013.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura, entro 60 (sessanta) giorni D.F.F.M.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;

- DURC irregolare.

ART. 8 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO

Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell'art. 5, c. 1 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse vigente al momento di emissione del documento contabile.

ART. 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

ART. 10 - CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

Trova applicazione l'art. 106 comma 13 del D. Lgs 50/2016.

ART. 11 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016 la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'Esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.

La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

ART. 12 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione ha la facoltà di certificare l'avvio dell'esecuzione del contratto, mediante la redazione di apposito verbale in contraddittorio con l'esecutore.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando

le ragioni e l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione.

L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.

Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopracitate sono considerate illegittime e danno diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da calcolarsi come stabilito nell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 per quanto compatibile.

Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del direttore dell'esecuzione e firmato dall'esecutore. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Il Direttore dell'esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini alla ditta appaltatrice mediante ordini di servizio nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento.

In merito alla fase esecutiva delle prestazioni, per quanto non disciplinato nel presente articolo e per quanto non in contrasto con lo stesso si applica il Titolo V della Parte II del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 13 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore.

ART. 14 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 15 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire alla ditta appaltatrice ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all'importo contrattuale in base alle all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto solo nei casi previsti e disciplinati dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di interrompere in qualsiasi momento la prestazione oggetto del presente appalto (o parte di essa), nel caso in cui nel corso della vigenza contrattuale fossero individuate condizioni di esecuzione sostanzialmente diverse, senza che l'impresa appaltatrice possa pretendere diritti di sorta.

ART. 16 - SUBAPPALTO

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016, ivi compreso il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto e comunque in misura non superiore al 30% dell'importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D. Lgs. 50/2016.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.

ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione [art.106 co.1 lett. d) 2) D.lgs. n.50/2016].

ART. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il **10%** dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con DPR 13.2.1959 n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del cc, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

ART. 19 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 500.000 euro.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità ed alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore; oppure quest'ultimo dovrà esibire proprie polizze RCT/RCO con le modalità ed alle condizioni sopra riportate.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

ART. 20 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), dovrà consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto il "Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell'appalto" (DVR) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

Allo scopo di mettere in evidenza i principali obblighi e divieti che dovrà osservare l'impresa appaltatrice nello svolgimento del servizio, si allega al presente capitolato, il Documento Informativo della Sicurezza A.A.M.P.S. (D.I.S.) e le Schede di Rischio delle aree interessate, dove vengono fornite informazioni riguardanti le modalità di accesso ed i rischi ivi presenti, nonché le misure da adottare per rispettare le norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

ART. 21 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il Responsabile Unico del Procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi, caratteristiche tecniche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

In merito alla verifica di conformità, si applica l'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 22 - RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

ART. 23 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Art. Capitolato	Penale
Ritardo nella consegna dei sacchi e/o nella sostituzione di forniture non conformi alle specifiche richieste	4-37	Al giorno 1‰ (un <i>per mille</i>) dell'importo dell'ordine
Mancata indicazione del recapito con un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata	29	€ 200,00
Mancata nomina di un referente	29	€ 200,00

Eventuali danni a persone e cose derivanti da condotta negligente del personale dell'appaltatore saranno a totale carico dello stesso.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

L'importo complessivo delle penali, determinato dal direttore dell'esecuzione, non potrà superare il 10 % dell'importo contrattuale d'appalto.

ART. 24 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente facoltà di AAMPS spa di procedere alla risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore	Art. Capitolato
Durc negativo consecutivo per due volte consecutive	7
Subappalto non autorizzato	16
Forniture effettuate oltre il termine massimo di ritardo di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna	4
Consegna di sacchi non conformi alle specifiche minime richieste	34

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 108 del Codice degli appalti D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 25 - RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta), o mediante apposizione di riserve sui documenti contabili secondo quanto previsto dalla vigente normativa – cfr. artt. 190 e 2012 del DPR 207/2010 e s.m.i. – (art. 216 co. 17 del D. Lgs. 50/2016).

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 206 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 26 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti,

anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali e provinciali in materia.

ART. 27 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI/TUTELA DELLA PRIVACY

Dal 25 maggio 2018 è diventato operativo il **Regolamento Europeo per La Protezione dei Dati Personali EU 2016/679**, (in seguito **GDPR**), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il 4 maggio 2016 e avente valore di legge per tutti i paesi europei.

Il GDPR stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.

Il GDPR protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

In osservanza di quanto previsto dal GDPR, AAMPS S.p.A. con sede in via dell'Artigianato 39/B 57121 Livorno nella sua qualità di titolare, informa i potenziali fornitori su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento.

I soggetti interessati potranno prendere visione dell'informativa completa direttamente sul sito web AAMPS all'URL: <https://www.aamps.livorno.it/privacy/informativa-clientifornitori/>

Con la partecipazione alla procedura di gara il concorrente esprime il proprio consenso al trattamento dei dati forniti ad Aamps Spa, per le finalità connesse alla presente procedura e per l'eventuale stipula e gestione del contratto, nelle modalità indicate nell'informativa Privacy di AAMPS Spa.

ART. 28 - FORMA E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata.

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del D.P.R. 30/12/1982 n° 955.

La registrazione sarà fatta solo in caso d'uso, con spese a carico dell'aggiudicatario.

La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.5 co.2 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016, deve rimborsare alla stazione appaltante le spese sostenute per la pubblicazione della presente gara, come definite nel medesimo D. M. (di cui all'art.73 co.4 del D.lgs. 18/04/2016 n.50) entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

ART. 29 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa deve indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa deve anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

ART. 30 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Livorno.

È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART. 31 - MODALITÀ DI APPALTO

Il presente appalto sarà esperito con procedura aperta e aggiudicato con l'applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016), in quanto trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate.

La Committente a suo insindacabile giudizio si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua.

Non viene accordato all'appaltatore il diritto di esclusiva, ipotizzato nell'art.1567 del Codice Civile; pertanto l'A.A.M.P.S., si riserva la facoltà, rimessa a suo libero apprezzamento, di affidare l'esecuzione delle prestazioni della stessa natura ad altre imprese.

ART. 32 - FORMULAZIONE OFFERTA - AGGIUDICAZIONE

Le ditte interessate a partecipare alla presente gara d'appalto dovranno far pervenire entro i tempi e nelle modalità descritte nel bando, l'offerta economica redatta in conformità al facsimile di Modello d'Offerta, allegato al Disciplinare di Gara.

Le ditte concorrenti dovranno indicare il prezzo unitario per sacco fornito, ricavato applicando il ribasso percentuale proposto sull'importo unitario posto a base di gara. Detto prezzo rimarrà fisso

ed invariabile durante tutto il periodo contrattuale e comprenderà tutti gli oneri necessari per l'esecuzione della fornitura (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, costi di imballo, trasporto, consorzio CONAI ecc.). Il valore offerto dovrà essere espresso tanto in cifre quanto in lettere; in caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido quello espresso in lettere.

La presente procedura di gara sarà affidata alla ditta che avrà praticato il **maggiore ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara**.

La Stazione Appaltante non ammetterà alla procedura di gara offerte con prezzi superiori a quello indicato a base d'asta.

ART. 33 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo totale stimato della procedura ammonta a **€ 140.000,00 (Euro centoquarantamila/00)** oltre IVA di legge nel periodo di durata del contratto.

DESCRIZIONE PRESTAZIONE	QUANTITÀ ANNUA STIMATA	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA	AMMONTARE DELL'APPALTO
FORNITURA SACCO IN MATERIALE PLASTICO DA 110 LITRI	4.000.000	€ 0,035	€ 140.000,00

L'appalto non impegna al raggiungimento degli importi stimati; per tale motivo nulla potrà pretendere l'impresa aggiudicataria che sottoscriverà il contratto per il mancato raggiungimento degli stessi, fatta eccezione per il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite ai prezzi ed alle condizioni pattuite.

Resta implicito che l'assunzione del servizio da parte dell'Aggiudicatario implica a sua volta che lo stesso sia a conoscenza di tutte le circostanze e le condizioni che possono influire sull'esecuzione e sui costi delle attività; pertanto l'Aggiudicatario non potrà in seguito sollevare alcuna eccezione per le difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione del servizio e per i conseguenti oneri sostenuti.

TITOLO 2 – PARTE PRESTAZIONALE

ART. 34 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'appalto ha per oggetto la fornitura di sacchi in materiale plastico da impiegare nel servizio di raccolta differenziata in modalità PaP dei rifiuti costituiti da imballaggi misti.

I sacchi dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche minime, pena l'esclusione dalla procedura di gara:

- realizzati con materiale LDPE riciclato con lacci di chiusura saldati nel soffietto;
- capacità pari a 110 litri;
- colore giallo traslucido;
- dimensioni cm. 70 (L) x 110 (H);
- tolleranza ammessa $\pm 3\%$;
- spessore ≥ 30 micron;
- forniti su pallet con mazzette da 25 pezzi cad., fermati con elastico;
- Sui sacchi dovrà essere applicata una serigrafia il cui layout sarà comunicato da AAMPS al momento dell'affidamento. La serigrafia dovrà avere formato di 200 x 200 mm.

ART. 35 - DOCUMENTAZIONE TECNICA DI GARA

Al fine di permettere alla stazione appaltante di valutare tecnicamente la conformità dei sacchi offerti rispetto ai requisiti minimi richiesti indicati all'articolo precedente, l'impresa concorrente dovrà inviare in busta chiusa con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, tutta la documentazione tecnica atta ad illustrare il prodotto offerto, **con particolare riferimento ai parametri di specifica**. Laddove le schede tecniche standard del prodotto offerto non riportassero i riferimenti ai parametri richiesti dalla stazione appaltante, l'impresa concorrente dovrà allegare delle dichiarazioni aggiuntive attestanti il possesso di tali requisiti. Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana.

La stazione appaltante procederà alla verifica della corrispondenza dei prodotti proposti dall'impresa concorrente che avrà offerto il maggior ribasso percentuale sui prezzi posti a base di gara; qualora le caratteristiche tecniche dei sacchi offerti non risultassero congrue rispetto ai requisiti minimi richiesti nel presente capitolato, la stazione appaltante procederà all'esclusione dell'operatore in questione ed alla verifica della documentazione di gara dell'impresa seconda classificata, procedendo eventualmente ad oltranza.

ART. 36 - PREFORNITURA

La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'impresa aggiudicataria la fornitura di un campione di sacchi (almeno una mazzetta da 25 pz.), allo scopo di verificare la corrispondenza del prodotto proposto a quanto richiesto.

Tale prefornitura (se richiesta) dovrà avvenire entro 7 giorni dalla data di affidamento del contratto, con consegna del materiale c/o la sede aziendale che verrà indicata dalla stazione

appaltante. Gli oneri derivanti dalla prefornitura saranno a completo carico dell'impresa aggiudicataria.

Al termine delle verifiche, in caso di esito positivo verrà redatto il certificato di "collaudo di prefornitura".

In caso di esito negativo l'impresa aggiudicataria dovrà, se possibile, adeguare il prodotto offerto a quanto richiesto dalla stazione appaltante nel presente capitolato, pena la revoca dell'affidamento.

ART. 37 - MODALITÀ DI FORNITURA

La fornitura dei sacchi, regolata secondo quanto indicato nell'art.4 del presente capitolato, sarà approvvigionata in più spedizioni scaglionate nel corso di validità del contratto.

La stazione appaltante effettuerà ordini con quantitativi minimi di sacchi non inferiori a 200.000 pezzi per volta.

Ogni spedizione sarà soggetta ad un collaudo di accettazione mediante esame e verifica in relazione alle caratteristiche tecniche dei campioni eventualmente pervenuti ed alla documentazione tecnica fornita in fase di gara.

Eventuali difformità potranno costituire una non conformità tecnica tale da negare l'accettazione della fornitura, che dovrà essere immediatamente reintegrata a cura e spese della ditta aggiudicataria, all'interno dei tempi di consegna previsti dal contratto. Eventuali ritardi saranno soggetti a penalità o nei casi più gravi potranno portare alla risoluzione del contratto, il tutto secondo quanto indicato negli art. 23-24 del presente capitolato.

ART. 38 - ELENCO ALLEGATI

Costituiscono parte integrante del presente Capitolato Speciale d'appalto i seguenti allegati:

- Documento Informativo della Sicurezza e relative Schede di Rischio